

Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo; esso sarebbe concepito così:

« L'accusato avrà il diritto di recusare uno dei giudici senza addurre il motivo; e qualora avesse giusti motivi di recusarne più d'uno, dovrà proporre tali motivi allo stesso Consiglio cui è sottoposto; ed il Consiglio ne giudicherà sommariamente, chiamati in ogni evento altrettanti supplenti in surrogazione, derogando in ciò all'articolo 29 della legge del 10 ottobre scorso. »

MICHELINI G. B. Mi pare che nell'emendamento proposto dal signor Longoni (*Rumori e segni d'impazienza*), dove dice *giusti motivi*, si deve sopprimere la parola *giusti*, perchè non è necessario di specificare tali motivi, i quali non si può sapere se siano giusti o no.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi si fa osservare dal ministro della guerra che questa disposizione si trova già nei regolamenti che sono in vigore. Allora veramente sarebbe inutile, perchè non opportuna all'ordine della legge che è quella che regola le facoltà di questi Consigli. Non occorre di procedere a questa aggiunta, se già si trova prevista nel regolamento.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Questo articolo era stato introdotto quando si trattava che il Gran Giudice dovesse ingerirsi in tutti gli atti, in tutte le spese del Consiglio di guerra, che cioè questo genere di Consigli di guerra fosse diverso da quelli che sono stabiliti dal regolamento. Io trovo più semplice ancora di togliere l'articolo. (*Gazz. P.*)

LONGONI dichiara di ritirare il suo emendamento (*Verb.*)

IL PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo.

(È soppresso).

Leggo ora l'articolo 6° diventato articolo 4°:

« Nei casi previsti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 4°, i Consigli di guerra si straordinari che subitanei potranno anche esser composti di cinque giudici compreso il presidente, ed i giudici potranno venir scelti nei gradi della milizia, non però inferiori a quello di sottotenente. » (Fo osservare che nell'articolo del ministro si diceva: « ed i giudici scelti nei vari gradi della milizia. »)

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Per lo stesso motivo per cui or ora proponeva la soppressione dell'articolo 5°, io propongo egualmente la soppressione di questo; il motivo è chiaro: egli è perchè questi articoli erano necessari quando si trattava del Gran Giudice; adesso non è più il caso. I rego-

lamenti di disciplina militare, dove trattano degli uffici del Consiglio di guerra, sono chiari abbastanza.

IL PRESIDENTE. Si propone la soppressione dell'articolo già 6° ora 4°.

(È soppresso).

Leggerò l'articolo già 7.° che ora, attesa la soppressione dei tre precedenti, diventa 4.°:

« Vi sarà presso il Gran Giudice d'armata un uditore di guerra specialmente incaricato di procedere all'istruttoria di quelle cause che gli saranno dal medesimo commesse.

« Questo uditore adempirà inoltre a tutte le incumbenze attribuite al vice-uditore generale di guerra presso l'esercito dalla legge 10 di ottobre ultimo scorso. »

PERNIGOTTI. Domando la parola.

Trovo che nel complesso degli articoli di tutta la legge non si è fatto alcun cenno dello stipendio che avrà questo Gran Giudice... (*Rumori prolungati e confusione di voci diverse*).

IL PRESIDENTE. Se non vi è altri che domandi la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

La Camera vuole che lo divida nelle due sue parti?

Voci diverse. No! no!

(È approvato)

Alcune voci. Lo squittinio subito.

ALTRE VOCI. No! sì!

IL PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto per la votazione sul complesso della legge.

Vi si procede; eccone il risultato:

Votanti	126
Maggioranza	64
Voti favorevoli	62
Voti contrari	64

La Camera rigetta.

La seduta è quindi levata alle ore 5 1/2 (*Gazz. P.*)

Ordine del giorno per domani all'una pomeridiana.

1° Relazione intorno a nuove elezioni.

2° Sviluppo di proposizioni presentate dai deputati Brunier e Pescatore.

3° Rapporto sulla legge per pensioni e sussidi alle vedove e ai figli di militari.

4° Relazione su petizioni dichiarate d'urgenza.